

AZIENDA AGRIMONTANA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di
AZIENDA AGRIMONTANA S.p.A. del 21 maggio 2026

INDICE	PAGINA
1. Il decreto legislativo n. 231/2001	5
1.1 Premessa	5
1.2 Elementi costitutivi della responsabilità dell'ente	5
1.3 Le sanzioni irrogabili all'ente	7
1.4 Cause di esclusione di responsabilità dell'ente	8
2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Agrimontana S.p.A.	26
2.1 Motivazioni di Agrimontana S.p.A. per l'adozione del Modello	26
2.2 Struttura del Modello	26
2.3 Modifiche ed aggiornamenti del Modello	27
3. Rilevazione dei processi a rischio e individuazione dei reati astrattamente realizzabili in ambito di Agrimontana S.p.A.	28
4. Il sistema di governance	30
4.1 Codice Etico	30
4.2 Formalizzazione del sistema organizzativo interno	30
4.3 Istituzione di un sistema di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello	31
4.4 Canali di segnalazione interna (Whistleblowing)	31
5. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	33
5.1 Identificazione e modalità di nomina	33
5.2 Funzioni e poteri	34
5.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	34
5.4 Attività di reporting verso altri organi aziendali	36
6. Piano di formazione dei Destinatari interni e di diffusione del Modello	37
6.1 Comunicazione in ambito di Agrimontana S.p.A. e attività formativa per i Dipendenti	37
6.2 Informazione e selezione di Collaboratori esterni e Partner	37
6.3 Informativa ai fornitori	37
6.4 Informativa ai terzi	38
7. Misure disciplinari per l'inosservanza del Modello	39
7.1 Principi generali	39
7.2 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti	39
7.3 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e Revisore Contabile	41
7.4 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner	41

8.	Funzione della Parte Speciale. Istituzione di procedure specifiche	42
9.	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	43
9.1	Reati in tema truffa ai danni dello Stato e di erogazioni pubbliche	43
9.1.1	<i>Fattispecie normative ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di Agrimontana S.p.A.</i>	43
9.1.2	<i>Procedure specifiche di contrasto</i>	44
9.2	Concussione, corruzione e traffico di influenze illecite	44
9.2.1	<i>Fattispecie normativa ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di Agrimontana S.p.A.</i>	44
9.2.2	<i>Procedure specifiche di contrasto</i>	45
10.	Reati societari	47
10.1	Le fattispecie normative.	47
10.2	Regole generali di condotta	49
10.3	Procedure specifiche di contrasto	51
10.3.1	<i>False comunicazioni sociali</i>	51
10.3.2	<i>Operazioni sul capitale, sulle azioni. Operazioni straordinarie</i>	52
10.3.3	<i>Corruzione tra privati</i>	52
10.4	Rapporti con il Revisore Contabile e il Collegio Sindacale	53
10.5	Attività di contrasto specifica dell'Organismo di Vigilanza	53
11.	Reati connessi con l'utilizzo del sistema informatico	55
11.1	Le fattispecie normative	55
11.2	Misure di prevenzione	55
12.	Reati connessi con la violazione di norme di sicurezza ed antinfortunistiche	57
12.1	Le fattispecie normative	57
12.2	Misure di prevenzione	58
13.	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	59
13.1	Le fattispecie normative	59
13.2	Sistema di controllo e misure di prevenzione	60
14.	Reati ambientali	62
14.1	Le fattispecie normative	62
14.2	Sistema di controllo	63
14.3	Regole di condotta	64
15.	Delitti contro l'industria e il commercio	66
15.1	Le fattispecie di delitti contro l'industria e il commercio	66
15.2	Regole di condotta	66

16.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	68
16.1	Le fattispecie normative	68
16.2	Regole di condotta	69
17.	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	70
17.1	La fattispecie normativa	70
18.	Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	71
18.1	La fattispecie normativa	71
18.2	Sistema di controllo e misure di prevenzione	71
19.	Reati tributari	73
	19.1 Le fattispecie normative	73
	19.2 Regole di condotta	74
20.	Reati di contrabbando	77
	20.1 Le fattispecie normative	77
	20.2 Regole di condotta	77
21.	Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie	79

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

1. Il decreto legislativo n. 231/2001

1.1 Premessa

Secondo il D.Lgs. 231/2001 (in parziale attuazione della Legge delega 300/2000 di recepimento della normativa OCSE e comunitaria) e successive modifiche ed integrazioni, anche le persone giuridiche, le società e le associazioni sono considerate responsabili per determinati reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da persone che agiscono in nome e per conto di questi enti. Tali reati si configurano come illecito amministrativo.

Il ruolo svolto da Azienda Agrimontana S.p.A. (di seguito, in breve, “Agrimontana S.p.A.”) nella realtà economica impone alla società una particolare attenzione alle prescrizioni di legge; e la politica dell’azienda, tesa a promuovere l’agire etico e la passione per l’eccellenza, rende Agrimontana S.p.A. particolarmente interessata a dotarsi di un Modello di Organizzazione Gestione e controllo in aderenza ai contenuti del D.Lgs 231/2001.

1.2 Elementi costitutivi della responsabilità dell’ente

Il D.Lgs. 231/01 prevede che gli enti siano responsabili quando:

- a)** Venga commesso, anche solo come tentativo, uno dei reati tassativamente previsti, raggruppati nei seguenti gruppi omogenei di reato:
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24), in vigore dal 4 luglio 2001, modificato dalla L. 161/2017 dal D. Legislativo n. 75/2020 e dalla legge 9 ottobre 2023, n.137;
 2. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis), articolo aggiunto dalla l. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 aggiornato alla legge di conversione n. 133 del 18 novembre 2019 e dalla legge 28 giugno 2024, n. 90;
 3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) articolo aggiunto dalla l. n. 94/2009, modificato dalla l.69/2015 e successivamente dalla l. n. 236/2016;
 4. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25) articolo modificato dalla l. n. 190/2012 e dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019, dal Decreto Legislativo n. 75/2020 e dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. ;
 5. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), articolo aggiunto dal d.l. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla l. n. 409/2001; modificato dalla l. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016;

6. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis), articolo aggiunto dalla l. n. 99/2009;
7. reati societari (art. 25-ter), articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla l. n.190/2012, dalla l. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017, e dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ;
8. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater), articolo aggiunto dalla l. n. 7/2003;
9. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater, n. 1), articolo aggiunto dalla l. n. 7/2006;
10. delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), articolo aggiunto dalla l. n. 228/2003; modificato dalla l. n. 199/2016, dalla l. n. 236/2016 e dalla l. n. 110/2017;
11. reati di abuso di mercato (art. 25-sexies), articolo aggiunto dalla l. n. 62/2005;
12. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies), articolo aggiunto dalla l. n. 123/2007;
13. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies), articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla l. n. 186/2014 e dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ;
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies), introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184;
15. (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies1), introdotto dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184; modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n.105;
16. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies), articolo aggiunto dalla l. n. 99/2009;
17. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies), articolo aggiunto dalla l. n. 116/2009;
18. reati ambientali (art. 25-undecies), articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla l. n. 68/2015, dal D. Lgs. n. 21/2018, e dalla Legge n. 137/2023, dalla Legge n. 82/2025 e dal D. L. n. 116/2025 "Terra dei Fuochi" convertito con modifiche dalla legge n. 147/2025);
19. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies), articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 161/2017 e dal D. L. n. 20/2023;
20. razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), articolo aggiunto dalla l. n. 167/2017; modificato dal D. Lgs. n. 21/2018) ;
21. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies), articolo aggiunto dall' art. 5 della l. n. 39/2019;
22. reati tributari (art. 25-quinquedecies), articolo aggiunto dal d. l. n. 124/2019 coordinato con l. n. 157/2019 e modificato dal D. Lgs. 75/2020 così come a sua volta modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2022 n. 156 di attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, nota come direttiva PIF (Frode), da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 87/2024;

23. reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies), articolo aggiunto dal d.l. n. 75/2020; modificato dal D.Lgs. 141/2024;
 24. delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies), articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22);
 25. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies), articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22;
 26. - Delitti contro gli animali (articolo 25-undevicies), articolo aggiunto dalla Legge n. 82 del 6 giugno 2025;
 27. reati transnazionali (l. n. 146/2006 modificata dalla l. n. 236/2016); responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 l. n. 9/2013) costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva;
- b)** Il reato sia commesso da persone che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa oppure da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza;
- c)** L'ente abbia un interesse o un vantaggio esclusivo o concorrente con quello dell'autore del reato.

1.3 Le sanzioni irrogabili all'ente

Ci sono quattro tipologie di sanzioni irrogabili all'ente a titolo di responsabilità amministrativa:

- a)** sanzione pecuniaria: si applica ogniqualvolta sussiste la responsabilità amministrativa dell'ente. L'ammontare della sanzione viene stabilita dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 (in concreto la sanzione può variare da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00) Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice Penale determina il numero delle quote, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Nel determinare l'importo della singola quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;

Il D.lgs. 211/2025 che ha introdotto l'articolo 25-octies.2 ha peraltro innovato il regime sanzionatorio, per le sanzioni pecuniarie di cui all'art.10 del D.lgs. 231/2001 in quanto, anziché utilizzare il sistema del numero di quote di valore predeterminato per quantificare la sanzione pecuniaria, il nuovo decreto dispone che per i reati suddetti le sanzioni pecuniarie siano determinate secondo specifiche percentuali del fatturato relativo all'ente incriminato e, quando non sia possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria sia applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

- b)** sanzione interdittiva: può essere temporanea, definitiva o cautelare, e si applica solo nei casi per cui è espressamente prevista e alle condizioni determinate dal D.Lgs. n. 231/2001. La sanzione può consistere in:
- interdizione dall'esercizio dell'attività (che comporta la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni a mezzo delle quali l'illecito è stato commesso;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salve le eccezioni previste dalla legge;
 - esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c)** confisca: nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o, in subordine, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato;
- d)** pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando è stata applicata una sanzione interdittiva.

1.4 Cause di esclusione di responsabilità dell'ente

Nell'ipotesi di reati commessi da chi ricopre una posizione di vertice, l'ente non risponde se:

- a)** ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello" o "Compliance program") idoneo a prevenire quel genere di reati prima che vengano commessi;
- b)** ha istituito un Organismo di Vigilanza (che negli enti di piccole dimensioni può coincidere con l'organo dirigente) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo aggiornamento (di seguito anche OdV);
- c)** i soggetti in posizione di vertice hanno commesso il reato eludendo con la frode il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- d)** l'Organismo di Vigilanza abbia svolto i suoi compiti in modo diligente.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se il reato non è stato commesso a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza ed in particolare se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire quella determinata tipologia di reati.

Date queste premesse, è evidente la necessità di adottare un Modello che tenga conto in modo specifico dei rischi-reato che si possono concretamente verificare e che consenta così alla società di essere esonerata da responsabilità.

Il Modello ha due funzioni:

- Funzione preventiva: vengono fissati dei principi etici di carattere generale e delle procedure specifiche nello svolgimento di determinate attività.
Seguendo tali procedure diventa così impossibile commettere degli illeciti potenzialmente connessi allo svolgimento di queste attività.
- Funzione di controllo *ex post*: grazie alle procedure di controllo che sono parte integrante del Modello, è possibile scoprire se siano stati commessi degli illeciti e adottare tempestivi provvedimenti nei confronti dei responsabili.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è quindi uno degli elementi imprescindibili di ogni sistema di *governance* aziendale, un sistema cioè volto al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi.

Per salvaguardare la società da sanzioni, è necessario che le misure adottate siano:

- *idonee*, cioè in grado di garantire sia il perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della legge, sia la tempestiva scoperta ed eliminazione di situazioni di rischio;
- *efficacemente attuate*, cioè non solo scrupolosamente ideate in astratto e trascritte nel Modello, ma applicate in concreto e con lo stesso scrupolo nella realtà quotidiana della società. Perciò, la società deve verificare costantemente che le misure adottate “sulla carta” siano effettivamente applicate e deve periodicamente rivederle (ed eventualmente modificarle) in caso di violazioni o di mutamenti legislativi o nell'organizzazione della società.

Il Modello deve inoltre prevedere un sistema disciplinare e/o di misure contrattuali che sanzionino il mancato rispetto delle regole stabilite.

In conclusione, perché l'ente sia esonerato da responsabilità (in particolare per i reati commessi da soggetti in posizione di vertice) è fondamentale che il Modello venga adottato prima che sia commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Le successive tabelle evidenziano per ogni articolo del decreto l'elenco dei reati presupposto e le relative sanzioni.

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Frode informatica aggravata ai sensi dell'art. 25 octies 1. introdotto con L. 238/21 (art. 640-ter c.p.) Frode ai danni Fondo europeo agricolo (Art. 2 Legge 898/86)	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	Da duecento a settecento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Software/dispositivi diretti a danneggiare (art. 635-quater.1 c.p.)	Fino a quattrocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 105/2019)	Fino a quattrocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Estorsione informatica (Ransomware (Art. 629, co. 3 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - SI (minima 2 anni)

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.
Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)	Da trecento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
Peculato (art. 314 comma 1 c.p. – se offende interessi UE) Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p. se offende interessi UE) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p. - se offende interessi UE)		

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni per i soggetti di cui all'art.5 co.1 lett. a), ("soggetto apicale") non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni per i soggetti di cui all'art. 5 co.1 lett. b) ("soggetto sottoposto"); - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Sanzioni interdittive previste in misura ridotta al ricorrere del presupposti di cui all'art. 25 comma 5-bis</p>
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)</p> <p>Delitti contro la PA commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio internazionali (art. 322 bis c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni per i soggetti di cui all'art.5 co.1 lett. a), non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni per i soggetti di cui all'art. 5 co.1 lett. b); - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Sanzioni interdittive previste in misura ridotta al ricorrere del presupposti di cui all'art. 25 comma 5-bis</p>

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464 , co. 2, c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	NO

Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</p>	<p>Fino a ottocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi
--	-------------------------------	---

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	NO
Fatti lievi – previsti dall'art. 2621 c.c. (art. 2621 bis c.c.)	Da cento a duecento quote	NO
False comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	NO
Falso in prospetto (art. 2623 1° comma c.c.)	Da cento a centotrenta quote	NO
Falso in prospetto (art. 2623 2° comma c.c.)	Da duecento a trecentotrenta quote	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da centocinquanta a trecentotrenta quote	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da cento a centotrenta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 comma 1° c.c., abrogato ai sensi dell'art. 37, co. 2, d.lgs. 39/2010)	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 comma 2° c.c., abrogato ai sensi dell'art. 37, co. 2, d.lgs. 39/2010)	Da quattrocento a ottocento quote	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da cento a centoottanta quote	NO
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da duecento a cinquecento quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi	Da quattrocento a	Sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co

“dà o promette denaro o altra utilità” (art. 2635, co. 3, c.c.)	seicento quote	2 dgl. 231/2001
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	Sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co 2 dgl. 231/2001

Art. 25- <i>quater</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare benioe servizi Interdizione definitiva dell’attività se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Delitti con finalità di- terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l’ergastolo	Da quattrocento a mille quote	

Art. 25- <i>quater</i> .1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--

Art. 25- <i>quinqies</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609- undecies c.p.)	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	
Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinqies c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	Da quattrocento a mille quote	

Art. 25- <i>sexies</i> d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno:
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi:
		<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni:
		<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 25-octies. 1 d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)	Da 300 a 800 quote	sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) Frode informatica (art. 640- ter c.p.) nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	Fino a 500 quote	sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2
Trasferimento fraudolento di valori (art 512 bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2

Art. 25-octies. 2 d.lgs. 231/2001 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea.		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore di persone, entità o organismi designati dalle misure restrittive UE (art. 275-bis, primo comma, n. 1 c.p.) Mancato congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi designati (art. 275-bis, primo comma, n. 2 c.p.) Fornitura di servizi finanziari vietati o soggetti a restrizioni dalle misure dell'Unione Europea (art. 275-bis, primo comma, n. 3 c.p.) Importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento o trasporto di merci in violazione di divieti o restrizioni UE (art. 275-bis, secondo comma, n. 1 c.p.) Fornitura di servizi di intermediazione o altri servizi relativi a merci/prodotti vietati (inclusi assistenza tecnica e consulenza) (art. 275-bis, secondo comma, n. 2 c.p.) Fornitura di servizi di architettura, ingegneria, consulenza legale o informatica vietati dalle misure restrittive UE (art. 275-bis, secondo comma, n. 3 c.p.) Partecipazione consapevole ad attività di aggiramento/elusione delle misure restrittive (es. mascheramento della proprietà reale dei beni) (art. 275-bis, quinto comma c.p.)	sanzione pecuniaria della percentuale dall'1% al 5% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o in mancanza sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni	sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni oppure non inferiore a un anno e non superiore a tre anni a seconda del soggetto condannato
Mancata comunicazione di informazioni su fondi o risorse economiche congelate o su operazioni di aggiramento (quando obbligatoria) (art. 275-ter c.p.)	sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 % all'1% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o in mancanza la sanzione pecuniaria da euro 1 milione a euro 80 milioni	

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, L. 633/1941) Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (art. 171-bis L. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter L. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies L. 633/1941) Trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	Da quattrocento a seicento quote	sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2
Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)	Da seicento a novecento quote	
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	
Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)	Da quattrocentocinquanta a mille quote	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)	Da cinquecento a novecento quote	
Impedimento al controllo (Art. 452-septies c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.)	Da quattrocento a ottocento quote	sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)	Da quattrocento a mille quote	
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	

<p>Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Sanzioni differenziate per singolo comma da un minimo di trecento a un massimo di milleduecento quote</p> <p>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>si applicano per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Combustione illecita di rifiuti aggravata in ambito aziendale (art. 256 bis d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da duecento a quattrocento quote (co. 1)</p> <p>Da trecento a seicento quote (co. 1 secondo periodo)</p> <p>Da quattrocento a ottocento quote (co. 3 bis primo periodo)</p> <p>Da cinquecento a mille quote (co. 2)</p>	
<p>Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecento cinquanta quote (co. 1)</p> <p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)</p>	<p>NO</p>
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)</p>	

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da trecento a quattrocento quote (co. 1)	sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per la durata non superiore a sei mesi
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	
Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni autorizzative con superamento dei limiti di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecento cinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006) Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecento cinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	

		<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi
--	--	---

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter D.lgs. 286/1998)	Da quattrocento a mille quote	SI (previste dall'art. 9 comma 2) Per almeno 1 anno
Favoreggiamento della permanenza dello straniero illegale nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5 D.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote	

Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Propaganda, istigazione e incitamento, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 604 bis c.p.)	Da duecento a ottocento quote	SI (previste dall'art. 9 comma 2) Per almeno 1 anno

Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89)	Fino a duecentosessanta quote in relazione alle fattispecie contravvenzionali	solo per le ipotesi delittuose: sanzioni interdittive ex art. 9 comma per un periodo non inferiore a 1 anno
Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/89)	Fino a cinquecento quote in relazione alle fattispecie delittuose	

Art. 25-quiquestecies d.lgs. 231/2001 – Reati Tributari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 d.lgs n. 74/2000)	Fino a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione • Esclusione da
Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 2 bis)	Fino a quattrocento quote	

d.lgs n. 74/2000)		agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, d.lgs n. 74/2000)	Fino a cinquecento quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8, comma 1 d.lgs n. 74/2000)	Fino a cinquecento quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8, comma 2 bis d.lgs n. 74/2000)	Fino a quattrocento quote	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, dlgs n. 74/2000)	Fino a quattrocento quote	
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11, dlgs n. 74/2000)	Fino a quattrocento quote	
(**) In caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo		
Dichiarazione infedele (art. 4, dlgs n. 74/2000) *	• Fino a 300 quote	
Omessa dichiarazione (art. 5, dlgs n. 74/2000) *	• Fino a 400 quote	
Indebita compensazione (art. 10-quater, dlgs n. 74/2000) *	• Fino a 400 quote	
* Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'Iva per un importo superiore ad euro 10.000.000		

Art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001 – Contrabbando

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative , di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504	Fino a duecento quote Fino a quattrocento quote quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro	SI (previste dall'art. 9 comma 2)

Art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali (art. 518-novies c.p.)	Da cento a quattrocento quote	SI (previste dall'art. 9 comma 2) per durata non superiore a due anni
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)		

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	Da trecento a settecento quote	
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	Da quattrocento a novecento quote	

Art. 25-duodevicies d.lgs. 231/2001 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	Da cinquecento a mille quote	Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività solo nel caso che l'ente sia utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i delitti ivi previsti

Art. 25-undevicies d.lgs. 231/2001 – Delitti contro gli animali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.) Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)	Fino a cinquecento quote	SI (previste dall'art. 9 comma 2) per durata non superiore a due anni

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)	Da quattrocento a mille quote	SI (previste dall'art. 9 comma 2) per durata non inferiore un anno

Le seguenti fattispecie non integrano invece reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/2001.

Legge 14 gennaio 2013 n. 9 - “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” - Articolo 12 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, applicabile solo agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, i quali sono responsabili, in conformità al Decreto 231, per i seguenti reati:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Decreto Legislativo 5 settembre 2024 n. 129 - Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”. Già citato al punto 11. Articolo 25-sexies Decreto 231. Abusi di mercato il D. Lgs. n. 129/2024 si intitola “Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività”.

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Agrimontana S.p.A.

2.1 Motivazioni di Agrimontana S.p.A. per l'adozione del Modello

Le Linee Guida elaborate da Confindustria come paradigma di riferimento

La trasparenza e la correttezza nella gestione aziendale sono due fattori importantissimi per Agrimontana S.p.A.. Un sistema di controllo interno è uno strumento prezioso per la prevenzione di reati da parte dei suoi Amministratori, Dipendenti, Collaboratori Esterni (cioè con contratto di lavoro a progetto o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori interinali, agenti, consulenti tecnici e commerciali) e Partner d'affari (soggetti con cui Agrimontana S.p.A. riveste una qualunque forma di *leadership*, come *joint-venture*, associazione temporanea di imprese, consorzio tra imprese, ecc.).

Per questo motivo Agrimontana S.p.A., in conformità con le sue politiche aziendali, ha ritenuto opportuno adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello") e ha istituito l'Organismo di Vigilanza Interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito sia di verificarne il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza sia di curarne l'aggiornamento.

Agrimontana S.p.A. infatti condanna decisamente la commissione di reati nel perseguimento del proprio oggetto sociale, ritenendola in ogni caso contraria agli interessi aziendali, e intende quindi prevenirla attraverso un monitoraggio costante della propria attività nei settori a rischio.

L'adozione di questo Modello rappresenta quindi, innanzi tutto, la volontà di migliorare costantemente il sistema di *governance* di Agrimontana S.p.A., al di là dei benefici previsti dal D.Lgs. 231/2001 (cioè l'esenzione di responsabilità per reati commessi nonostante le misure preventive adottate).

Il Modello ha tenuto conto delle Linee Guida elaborate da Confindustria (ultima versione aggiornata a giugno 2021) sia nell'*iter* di costruzione nel suo complesso, sia nella scelta delle procedure specifiche da adottare per prevenire i singoli reati.

In conclusione, lo scopo del presente documento è quello di dotare Agrimontana S.p.A. di un sistema di procedure e/o di attività di controllo finalizzato alla prevenzione (le cosiddette misure *ex ante*) e all'eventuale scoperta (al fine di consentire l'adozione delle cosiddette misure *ex post*) delle proprie attività esposte concretamente a rischio di reato.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello, che riunisce in un unico atto sia gli aspetti teorici che gli aspetti pratici del sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001, è stato suddiviso in una Parte Generale - dedicata agli aspetti "istituzionali" del D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico (relativo ai principi "di fondo" che ispirano la deontologia aziendale di Agrimontana S.p.A.) - e in una Parte Speciale che detta le procedure specifiche per la prevenzione dei reati considerati astrattamente realizzabili in ambito di Agrimontana S.p.A..

I punti qualificanti del Modello sono:

- la mappatura delle aree a rischio, vale a dire delle attività della società nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la procedimentalizzazione dell'attività a rischio;

- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- la previsione di attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole di comportamento e delle procedure istituite a tutti i livelli aziendali (in proporzione al livello di responsabilità) e anche ai terzi;
- l'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte di tutti coloro che operano in Agrimontana S.p.A.;
- l'introduzione di sanzioni disciplinari per l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel Modello.

2.3 Modifiche ed aggiornamenti del Modello

Il Modello di Agrimontana S.p.A. è un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione, ed è stato costruito cercando di equilibrare ed integrare le esigenze di *governance* e quelle della struttura amministrativa e produttiva dell'azienda; ha un grado di elasticità che ne permette eventuali adeguamenti.

Nella stesura del Modello si sono tenute presenti, in particolare, le esigenze di:

- garantire il costante adattamento del Modello ai cambiamenti della struttura organizzativa e degli assetti gestionali della società;
- evitare un'eccessiva burocratizzazione e appesantimento delle attività della società;
- valorizzare le misure e le procedure di *governance* già esistenti nell'organizzazione della società e idonee a prevenire i reati considerati;
- garantire la massima diffusione e applicazione del Modello attraverso la chiarezza della sua formulazione e appropriate attività di promozione e formazione.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di segnalare, quando lo ritenga necessario, eventuali modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello, dall'aggiornamento delle procedure già adottate all'estensione a nuove tipologie di rischi di commissione di reati.

Per fare questo, potrà presentare una relazione che ne illustri la necessità e/o opportunità al Consiglio di Amministrazione, al quale spetterà poi l'adozione formale.

Il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, verificherà periodicamente l'idoneità del Modello e il suo eventuale aggiornamento.

3. Rilevazione dei processi a rischio e individuazione dei reati astrattamente realizzabili in ambito di Agrimontana S.p.A.

La stesura del presente documento è stata preceduta da una dettagliata analisi per l'individuazione delle aree "a rischio", cioè interessate dalle potenziali casistiche di reato, tenendo conto delle attività effettivamente svolte e delle funzioni esercitate da parte di coloro che operano nell'ambito della società (la cosiddetta mappatura dei rischi).

Dall'esame della realtà aziendale di Agrimontana S.p.A. risulta che le attività maggiormente esposte – in linea di principio - al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 riguardano:

- a) rapporti con le Pubbliche Amministrazioni italiane (nazionali e locali) o estere per le richieste di finanziamenti, erogazione dei contributi e agevolazioni pubbliche (per esempio, i contributi per la formazione del personale, i contributi per la ricerca sul prodotto, gli investimenti nell'impresa e i contributi per lo sviluppo delle aree svantaggiate);
- b) rapporti con le Pubbliche Amministrazioni italiane o estere per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni e per l'esecuzione di adempimenti edilizio-urbanistici;
- c) gestione di tutti gli adempimenti amministrativi con le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti previdenziali e le autorità fiscali;
- d) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale con la Pubblica Amministrazione;
- e) gestione del personale dipendente ed in particolare del sistema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e dal D.Lgs. 196/03 in materia di *privacy*;
- f) attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- g) gestione e controllo dei beni e delle risorse finanziarie della società;
- h) flussi informativi da e per il Revisore Contabile;
- i) rapporto con i Soci per quanto concerne il loro diritto di controllo e l'attività dell'Assemblea;
- j) attività di controllo sull'operato del Consiglio di Amministrazione;
- k) rapporti con la concorrenza, commercializzazione di prodotti attraverso tutti i canali di vendita con nomi, marchi o segni distintivi che non inducano in inganno il compratore in merito alla provenienza o qualità dell'opera, attività di individuazione, registrazione ed utilizzo di brevetti, modelli, marchi o segni distintivi, utilizzo di beni soggetti a titolo di proprietà industriale, rapporti di competizione;
- l) commercio di prodotti contraffatti, abusiva duplicazione, riproduzione e diffusione in pubblico di opere protette dall'ingegno, utilizzo di sistemi informatici concessi in dotazione dalla Società, download di software coperti da copyright, attività di promozione di titoli di marchi e modelli qualora si utilizzino opere dell'ingegno protette;
- m) attività il cui ciclo produttivo prevede emissioni in atmosfera e scarichi di acque reflue;
- n) gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse.

Da questa fase di mappatura è emerso che i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 che potrebbero astrattamente essere commessi in ambito di Agrimontana S.p.A. e che sono stati considerati nella redazione del Modello sono:

- a) i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- b) i reati societari;
- c) i reati commessi con l'utilizzo di strumenti informatici;
- d) i reati commessi con violazione delle norme sull'impiego del personale, sulla sicurezza e sull'antifortunistica e le norme sulla privacy ;
- e) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;
- f) i delitti contro l'industria e il commercio
- g) i reati ambientali;
- h) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- i) induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci;
- j) il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- k) i reati tributari;
- l) i reati di contrabbando.

Non è rilevante, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società il rischio di reati di stampa di monete o valori bollati falsi, terrorismo o eversione dell'ordine democratico, di lesione della personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale, in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, di razzismo e xenofobia, di frode in competizioni sportive, di delitti contro il patrimonio culturale, di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali, di delitti contro gli animali e di reati transnazionali.

Il rischio di commissione dei *delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* previsti dall'art. 25-octies.1, introdotto dal D.Lgs. 184/2021, risulta molto basso, in considerazione del business aziendale e della necessaria realizzazione dell'interesse o del vantaggio della società, ed al riguardo si ritengono idonee le misure di prevenzione già previste per i *reati connessi con l'utilizzo del sistema informatico* e più in generale il sistema dei controlli interni di gestione delle risorse economiche e finanziarie. Il Modello, come si è già visto, può comunque essere aggiornato in questo senso nel caso l'Organismo di Vigilanza individui ulteriori aree di rischio e le relative misure da adottare, anche alla luce dell'evoluzione legislativa e di quella concreta dell'organizzazione e dell'attività di Agrimontana S.p.A..

Questo per garantirne in ogni momento la completezza, l'adeguatezza e l'efficienza per contrastare la commissione dei reati in generale e di quelli, in particolare, previsti dal D.Lgs. 231/2001.

4. Il sistema di governance

4.1 Codice Etico

“Destinatari” del Modello sono tutti coloro i quali agiscono in ambito Agrimontana S.p.A.: Organi Sociali, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori Esterni e Partner (quanto a queste ultime due categorie in forza e nei limiti previsti dalle specifiche clausole inserite nei relativi contratti). Tutti devono rispettare i principi e le regole di condotta, e seguire le procedure indicate nel Modello.

Rispetto al Codice Etico, col quale condivide impegni e responsabilità, il Modello ha portata e finalità diverse.

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche degli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori di Agrimontana S.p.A. nella conduzione degli affari e delle attività aziendali; il Modello è invece finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, e nella sua Parte Speciale verranno istituite procedure specifiche in relazione ai singoli reati da prevenire.

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di integrare i principi già esposti in relazione a modifiche legislative e/o organizzative della società.

4.2 Formalizzazione del sistema organizzativo interno

Per garantire un efficace sistema di controllo interno è necessario delineare un chiaro e formalizzato organigramma che evidenzia le linee di dipendenza gerarchica e l’attribuzione dei compiti.

Gli strumenti organizzativi (organigrammi, deleghe di funzioni e procure) di Agrimontana S.p.A. rispondono a questi principi generali:

- a) chiara e formale articolazione dei livelli decisionali interni con la descrizione delle funzioni;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all’interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

La struttura organizzativa interna di Agrimontana S.p.A. è quella che risulta dall’organigramma aziendale.

Nel conferire deleghe e procure, Agrimontana S.p.A. osserva questi principi essenziali:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nazionale o estera per conto della società devono agire in forza di delega formale;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- il potere conferito dalle deleghe deve essere coerente con la relativa responsabilità e adeguato alla posizione nell’organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico i poteri del delegato, precisandone i limiti, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente e le relative modalità;
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L’Organismo di Vigilanza, con il supporto delle altre funzioni competenti, ha il compito di verificare il

sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

4.3 Istituzione di un sistema di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di accogliere tutte le informazioni e le segnalazioni relative all'inosservanza del Modello. Dopo averle valutate - ascoltando, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione – riferirà ai vertici aziendali per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza potranno riguardare ogni violazione, anche sospetta, del Modello, e saranno effettuate in forma orale direttamente alla segreteria dell'Organismo di Vigilanza oppure per iscritto, anche in forma anonima: in questo caso dovranno essere inviate attraverso il servizio postale ordinario, oppure depositate in una apposita cassetta all'interno della sede della società, (in un luogo comunicato a tutti i destinatari interni del Modello) oppure inviate con posta elettronica all'indirizzo odv@agrimontana.it.

L'Organismo di Vigilanza dovrà conservare la documentazione relativa alle segnalazioni scritte o redigere un verbale di quelle ricevute in forma orale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà tutelare i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e dovrà assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

4.4 Canali di segnalazione interna (Whistleblowing)

In materia di "whistleblowing" il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione della direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019, ha profondamente modificato la previgente disciplina nazionale prevista dalla legge 30 novembre 2017 n. 179.

In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24/2023 la Società ha aggiornato le proprie procedure, compresa la piattaforma informatica messa a disposizione per effettuare le segnalazioni in forma scritta elettronica e con garanzia di riservatezza, tenendo conto delle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC – ente preposto, tra l'altro, alla gestione delle segnalazioni così dette esterne.

Il sistema di segnalazione interna Whistleblowing della società, la cui responsabilità è attribuita al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, prevede i seguenti canali:

- utilizzo di apposita piattaforma informatica Whistleblowing resa disponibile dal fornitore specializzato GRC CORA, accessibile nel sito web della Società, mediante link all'indirizzo: agrimontana.openblow.it/; nella piattaforma sono disponibili le istruzioni operative per l'utilizzo di tale strumento; il suddetto portale consente la comunicazione di segnalazioni mediante la compilazione di appositi campi informativi;

- incontro diretto fissato con il Gestore dei canali di segnalazione interna della società;
- canale telefonico chiamando il numero 0171/1910003, con verbalizzazione per iscritto della segnalazione a cura dell'istruttore.

La società si rende garante della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni o discriminazioni di qualsiasi genere o natura, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La normativa "whistleblowing" prevede espressamente:

- a) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (da tenere presente che eventuali misure ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono nulle e che la normativa prevede che sia onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione);
- b) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Per quanto riguarda la precedente lettera a) è da considerare che la nuova disciplina amplia notevolmente, seppure in modo non esaustivo, l'elencazione delle fattispecie che possono costituire ritorsioni, contemplando non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto "tentata" oppure "minacciata".

La Società si impegna a tutelare i segnalanti, con esclusione delle segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, da qualsiasi comportamento atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca, o può provocare, al segnalante, in via diretto o indiretta, un danno ingiusto.

In merito alle sanzioni per i casi indicati alla precedente lett. b) si devono intendere applicabili quelle richiamate dal capitolo 7 del Modello, sia nei confronti di coloro che effettuano atti di ritorsione nei confronti del segnalante, sia nei confronti di quest'ultimo nel caso di accertamento della sua responsabilità: qualora lo stesso sia un dipendente della Società le sanzioni saranno quelle disciplinari previste dal CCNL vigente al momento del fatto.

5. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

5.1 Identificazione e modalità di nomina

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che l'Organismo di Vigilanza, al quale spettano i compiti di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, debba essere un organismo interno alla società (art. 6. 1, b).

I requisiti richiesti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza sono autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto in fase di nomina dell'Organismo dovrà attenersi ai seguenti principi:

- in merito all'autonomia: l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei necessari poteri di iniziativa, di controllo e sanzionatori;
- in merito all'indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere collocato in un'elevata posizione gerarchica e non rivestire compiti operativi in relazione alla gestione dell'ente;
- in merito alla professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un adeguato svolgimento dell'attività ispettiva e consulenziale da parte di soggetti provvisti della necessaria preparazione tecnico-giuridica;
- in merito alla continuità dell'attività: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un monitoraggio continuo, in linea con le sue finalità.

L'Organismo di Vigilanza è composto da due membri, di cui il primo è un professionista esterno esperto in materia di sicurezza sul lavoro e normativa ambientale - che assume il ruolo di Presidente - il secondo è il Presidente del Collegio Sindacale della Società.

L'Organismo di Vigilanza è nominato e revocato dall'Organo Amministrativo e dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

La sopravvenuta impossibilità ad espletare l'incarico e l'interruzione del rapporto di collaborazione con Agrimontana S.p.A., qualora lo stesso abbia costituito presupposto per la nomina, comporta la decadenza dalla carica. Il componente dell'OdV interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia di un componente dell'OdV, lo stesso deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà alla sua sostituzione.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un componente dell'Organismo di Vigilanza costituito in forma collegiale, l'altro o gli altri componenti rimangono in carica e il Consiglio di Amministrazione dovrà designare quanto prima il nuovo componente.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione. In casi eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza esercitano le proprie funzioni anche in via disgiuntiva.

5.2 Funzioni e poteri

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- a) vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, sulla sua adeguatezza alla struttura aziendale e sulla sua efficacia nel prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.
- b) curare l'aggiornamento del Modello adeguandolo alle mutate condizioni aziendali o all'introduzione di nuovi reati nel sistema del D.Lgs. 231/2001 (vedi paragrafo 2.3). In particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di commissione di reati;
- c) effettuare verifiche periodiche a campione nell'ambito delle attività a rischio commissione di reati ed in particolare:
 - verifica sul rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione: effettuazione di controlli sul rispetto delle regole di condotta, delle procedure e delle misure di prevenzione previste dal Modello, in particolare nella Parte Speciale, anche avvalendosi dell'ausilio di consulenti terzi;
 - verifica sugli atti: esame dei principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività di rischio per verificare che siano stati formulati ed eseguiti in accordo con le norme procedurali e comportamentali stabilite dal Modello;
 - verifica del Modello: effettuazione di controlli sull'effettivo rispetto delle procedure di comportamento stabilite da parte dei Destinatari, in particolare sui Destinatari interni.
- d) supportare la direzione nella formazione periodica dei Destinatari interni del Modello, in particolare ai sensi del successivo capitolo 6, e nella predisposizione ed aggiornamento della documentazione e delle istruzioni interne necessarie al funzionamento del Modello;
- e) riferire periodicamente agli organi sociali di Agrimontana S.p.A. così come meglio specificato al successivo paragrafo 5.4;
- f) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- g) conservare tutta la documentazione inerente alle informazioni ricevute e alle attività svolte in relazione all'attività di controllo, monitoraggio e ispezione previste dal Modello.

Questo elenco dei compiti dell'Organismo di Vigilanza non è tassativo e può essere integrato con altri compiti previsti nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza si dota di proprie regole di funzionamento attraverso l'adozione di un apposito Regolamento, che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

5.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231 o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie. Del pari deve essere trasmesso all'OdV ogni documento che denunci tali circostanze.

E' pertanto istituito un obbligo d'informativa verso l'OdV che si concretizza attraverso:

- Flussi informativi periodici: informazioni, dati, notizie e relazioni circa l'aderenza ai principi di controllo e comportamento sanciti dal Modello e dal Codice Etico e trasmesse all'Organismo di

Vigilanza dalle funzioni aziendali coinvolte nelle attività potenzialmente a rischio, nei tempi e nei modi che saranno definiti e comunicati dall'Organismo medesimo;

- Segnalazioni occasionali al verificarsi dell'evento: informazioni di qualsiasi genere, non rientranti nella categoria precedente, provenienti da tutti i Destinatari del Modello attinenti a eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Agrimontana S.p.A. nonché inerenti alla commissione di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV.

In particolare, alcune informazioni devono comunque essere comunicate all'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti, tra le quali in via indicativa:

1. decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
2. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi in ambito di Agrimontana S.p.A.;
3. comunicazione in merito ad eventuali provvedimenti, di cui si è venuto a conoscenza, intrapresi dalle autorità competenti nei confronti dei consulenti e/o fornitori della società rilevanti ai fini del Modello;
4. richieste di assistenza legale inoltrate a Agrimontana S.p.A. dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
5. effettuazione di ispezioni da parte di qualsiasi autorità presso la società;
6. il verificarsi di eventuali infortuni con prognosi superiore a 8 giorni e reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
7. rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere profili rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
8. deleghe e procure conferite in ambito di Agrimontana S.p.A..

L'Organismo di Vigilanza potrà, se ritenuto opportuno integrare tale lista.

In ogni caso le singole funzioni aziendali hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza situazioni di particolare gravità eventualmente rilevate che possono costituire una violazione delle disposizioni prescritte dal presente Modello Organizzativo.

Le segnalazioni devono essere fatte in forma scritta, preferibilmente attraverso l'apposito l'indirizzo e-mail dedicato.

Tutte le informazioni, documenti, segnalazioni, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di dieci anni; l'Organismo di Vigilanza avrà cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può accedere, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente a rischio commissione reati e verificare: l'iter seguito, la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi e il rispetto delle responsabilità definite.

L'Organismo di Vigilanza ha in ogni caso il potere-dovere di richiedere informazioni su tutti gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

5.4 Attività di reporting verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza di Agrimontana S.p.A. ha come referente primario e ordinario il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Con cadenza almeno annuale l'Organismo di Vigilanza invierà al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sugli aspetti più rilevanti dell'attività svolta e in particolare:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- i rilievi emersi e tutti i provvedimenti, anche disciplinari, adottati;
- l'adeguatezza del Modello per prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni di particolare gravità o la commissione di un reato, dovrà riferire con urgenza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per consentire l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

6. Piano di formazione dei Destinatari interni e di diffusione del Modello

6.1 Comunicazione in ambito di Agrimontana S.p.A. e attività formativa per i Dipendenti

Affinché il Modello sia efficace è necessario comunicarne l'adozione e i contenuti a tutti i Destinatari. È poi indispensabile formare i Destinatari interni sulle regole e le procedure da rispettare: il grado di approfondimento sarà proporzionato al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle aree di attività a rischio, in relazione all'attività svolta in concreto e alle mansioni attribuite.

Pertanto le regole comportamentali, le procedure e i sistemi di controllo adottati in attuazione dei principi di riferimento del Modello saranno comunicati a tutti i Destinatari, in particolare a quelli interni.

Quando il Modello sarà adottato, il Consiglio di Amministrazione organizzerà un momento formativo: tutti coloro che operano in ambito di Agrimontana S.p.A. saranno informati dell'adozione del Modello e del suo contenuto, in particolare per quanto riguarda le norme penali che potenzialmente si applicano alle attività svolte nei vari settori, le procedure per evitare che vengano commessi reati e il comportamento che deve tenere chi venga a conoscenza della commissione di un reato in ambito aziendale.

Altri momenti formativi verranno organizzati in occasione di integrazioni o di modifiche del Modello e per fornire indicazioni di comportamento nei casi dubbi. I contenuti della formazione saranno differenziati in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio di commissione di reati nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società.

Ai Dirigenti e ai Dipendenti in genere verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate nel Modello. La stessa dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Modello potrà essere diffuso in ambito aziendale in via informatica o cartacea: una copia sarà depositata presso l'ufficio del personale in modo da permettere ai Destinatari interni di consultarla in qualunque momento.

6.2 Informazione e selezione di Collaboratori esterni e Partner

Agrimontana S.p.A. comunicherà l'adozione e i contenuti del Modello anche ai propri Collaboratori esterni e Partner, ai quali sarà richiesto di rispettarli: eventuali inosservanze costituiranno una grave lesione del rapporto di fiducia, fino a compromettere, nei casi più gravi, la prosecuzione del rapporto.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori esterni e dei Partner.

6.3 Informativa ai fornitori

Agrimontana S.p.A. comunicherà l'adozione del Modello ai propri fornitori, richiedendone il rispetto: eventuali inosservanze costituiranno una grave lesione del rapporto di fiducia, fino a compromettere, nei casi più gravi, la prosecuzione di ogni rapporto.

Valuterà inoltre l'opportunità che i fornitori di Agrimontana S.p.A. autocertifichino di non essere stati

condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.Lgs. 231/2001.

Nei confronti di terzi contraenti della Società che nell'ambito delle attività loro affidate, abbiano rapporti o relazioni con la Pubblica Amministrazione o siano coinvolti nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati contemplati nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Agrimontana S.p.A. valuterà l'opportunità che i relativi contratti:

- siano definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contengano clausole vincolanti al rispetto del D. L.vo. n. 231/2001;
- contengano apposita dichiarazione dei contraenti mediante la quale gli stessi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D. L.vo. n. 231/2001 e si impegnino a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa;
- contengano apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte dei medesimi, delle norme di cui al D. L.vo. n. 231/2001.

6.4 Informativa ai terzi

Il Modello di Organizzazione e Gestione ed il Codice Etico sono pubblicati sul sito *web* di Agrimontana S.p.A. per fornire ai terzi un'adeguata informazione sulla propria deontologia aziendale.

7. Misure disciplinari per l'inosservanza del Modello

7.1 Principi generali

È prevista l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di inosservanza delle prescrizioni del Modello, ivi incluse le disposizioni del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in materia di whistleblowing di cui al capitolo 4.0 e dei principi e delle disposizioni stabiliti nel Codice Etico: L'applicazione delle sanzioni per la violazione del Codice Etico e delle procedure aziendali prescinde dall'esito dell'eventuale giudizio penale: queste regole infatti rappresentano norme di comportamento e di politica aziendale, e vanno rispettate anche se la loro violazione non costituisce un illecito penalmente rilevante. L'applicazione delle sanzioni si fonda sul principio di gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione commessa e, pertanto, nell'applicarla si dovrà tenere conto, tra l'altro, di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia manifestate dall'autore nella commissione della violazione;
- la rilevanza e le eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito commessi;
- la posizione dell'autore della violazione all'interno dell'organizzazione aziendale e le responsabilità connesse alle sue mansioni e al ruolo ricoperto;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti;
- il concorso di più soggetti, in accordo tra loro, nella commissione della violazione.

7.2 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Il comportamento tenuto dai Dipendenti in violazione delle regole del presente Modello integra un illecito disciplinare.

A tal fine, la parte del Modello che contempla il Codice Etico, le procedure della Parte Speciale e la disciplina sanzionatoria, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portata a conoscenza dei Dipendenti mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.

Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione ordinaria;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ordinaria fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate saranno determinate in relazione:

- alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate alle stesse;
- alla funzione e alle mansioni del Dipendente;
- alla prevedibilità dell'evento;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del Dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Non si potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto al Dipendente secondo le modalità previste dalla normativa in tema di irrogazione dei provvedimenti disciplinari o, in mancanza, con lettera raccomandata a.r. o con mezzi equipollenti che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Dipendente potrà formulare le proprie giustificazioni, anche verbalmente con l'eventuale assistenza delle rappresentanze sindacali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione. Decorso tale termine, i provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza.

La comminazione del provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al dipendente.

I provvedimenti disciplinari di cui alle precedenti lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze di lavoro.

Il licenziamento per inadempimento di cui alla precedente lettera e) potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori subordinati per la violazione del presente Modello sono in linea con quelle previste dal "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dipendenti Aziende Industria Alimentare-" che saranno adottate da Agrimontana S.p.A., nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali norme speciali applicabili.

L'inosservanza del Codice Etico e delle procedure indicate nel Modello da parte dei Dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dirigenti di Aziende Produttrici Beni e Servizi" di data 24 novembre 2004 e successive modifiche, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL medesimo.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto di Agrimontana S.p.A. in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dai Dipendenti, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo del Modello, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda la contestazione delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è riservata al Responsabile Risorse Umane (in accordo con l'Amministratore Delegato e sentito L'Organismo di Vigilanza), cui compete anche il monitoraggio del comportamento dei Dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del modello.

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'effettività del sistema disciplinare adottato.

7.3 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e Revisore Contabile

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile, l'Organismo di Vigilanza informerà sia l'intero Collegio Sindacale sia l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

7.4 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Le sanzioni nei confronti dei Collaboratori esterni o dei Partner che violino le regole del Modello esponendosi al rischio di commettere uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 saranno descritte nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

In questi contratti dovranno essere previsti idonei meccanismi sanzionatori per la violazione del Codice Etico e delle procedure del Modello: le misure (risoluzione per inadempimento, clausola risolutiva espressa, clausola penale, ecc.) verranno valutate caso per caso a seconda dell'identità della controparte. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni alla società.

8. Funzione della Parte Speciale. Istituzione di procedure specifiche

In questa Parte, dopo una breve introduzione sui reati ritenuti realizzabili in astratto nell'ambito aziendale di Agrimontana S.p.A., vengono descritte le specifiche norme di comportamento e le procedure da utilizzare nell'esecuzione dell'attività aziendale nelle aree a rischio.

I principi che hanno determinato la scelta delle procedure interne e dei controlli dei processi a rischio, e che costituiscono le linee guida per l'eventuale implementazione di nuove procedure e per la loro applicazione concreta, sono:

- a) chiara e precisa definizione dell'organigramma aziendale, degli ambiti e delle responsabilità delle funzioni aziendali;
- b) rispetto del principio della distinzione tra chi assume la decisione (impulso decisionale), chi esegue tale decisione e chi deve controllare il processo (c.d. "*segregazione delle funzioni*") all'interno di ciascun processo o attività a rischio;
- c) verificabilità, documentazione, coerenza e congruità rispetto alla realtà dell'ente (c.d. "*tracciabilità*") di ogni operazione, transazione, azione che fa parte del processo;
- d) verificabilità e trasparenza della gestione finanziaria;
- e) documentabilità dei controlli eseguiti.

A tal fine sono state definite apposite *policy* e procedure operative che regolano anche i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi a Collaboratori esterni in base ad appositi criteri di valutazione, la gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici e la gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, tutte le operazioni che riguardano la gestione sociale devono essere eseguite rispettando non solo le prescrizioni di legge ma anche le norme del sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società.

L'Organismo di Vigilanza chiarirà gli eventuali dubbi sulla liceità di ogni comportamento.

9. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

9.1 Reati in tema truffa ai danni dello Stato e di erogazioni pubbliche

9.1.1 *Fattispecie normative ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di Agrimontana S.p.A.*

I reati considerati nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale, contemplati dagli articoli 24 e 25, sono:

- **Malversazione a danno dello Stato:** l'art. 316 *bis* c.p. punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, destini ad altre finalità contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee per favorire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:** l'art. 316 *ter* c.p. punisce chiunque riceva per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee utilizzando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omettendo le informazioni dovute, anche quando non si tratti di truffa.
- **Frode nelle pubbliche forniture:** l'art. 356 c.p. punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di (pubblica) fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p..
- **Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico:** l'art. 640, comma 2, n.1 c.p. condanna chi si procura, o procura ad altri, un ingiusto profitto con l'uso di artifici e raggiri, provocando un danno allo Stato o a un ente pubblico.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** l'art. 640 *bis* condanna chi si procura, o procura ad altri, un ingiusto profitto con l'uso di artifici e raggiri, provocando un danno allo Stato o a un ente pubblico per quanto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse da parte dello Stato, enti pubblici o dalle Comunità Europee.
- **Frode informatica:** l'art. 640-*ter* c.p. punisce chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Anche se questi reati possono essere commessi in qualsiasi ambito aziendale, il settore finanziario, gli investimenti per la tutela ambientale, gli investimenti di produzione, la ricerca e l'innovazione tecnologica e del prodotto, la formazione del personale sono i più esposti.

Un esempio ricorrente di truffa aggravata ai danni dello Stato è la presentazione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

Per riassumere, si parla di reati in tema di erogazioni pubbliche quando queste sono percepite in maniera "fraudolenta" e senza averne diritto o quando, anche se percepite in modo lecito, vengono poi impiegate

per finalità diverse da quelle per cui sono state ottenute.

9.1.2 Procedure specifiche di contrasto

Le procedure da attuare per prevenire la commissione dei reati descritti nel paragrafo 9.1.1. sono:

- diffondere il Modello e realizzare attività di informazione e formazione periodica dei Dipendenti;
- responsabilizzare le funzioni aziendali competenti, in armonia con l'organigramma aziendale, nel momento in cui si affidano le singole pratiche;
- identificare un responsabile che effettui specifici controlli sulla documentazione da presentare per l'erogazione di contributi o finanziamenti (per esempio, sulla documentazione di progetto e sulla documentazione che attesta i requisiti tecnici, economici e professionali dell'ente);
- separare l'attività di chi predispone e presenta la necessaria documentazione di avanzamento da quella di chi gestisce le attività finanziate;
- verificare che le procure nei rapporti con i terzi siano coerenti col sistema interno delle deleghe;
- pubblicizzare le procure nei confronti degli interlocutori esterni;
- escludere dalle procure per i rapporti verso i terzi la possibilità di richiedere loro denaro o altra utilità, in conformità con il Codice Etico.

9.2 Concussione, corruzione e traffico di influenze illecite

9.2.1 Fattispecie normativa ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di Agrimontana S.p.A.

I reati considerati nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale sono:

- **Concussione:** l'art. 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a fare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria):** l'art. 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria):** l'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve, o accetta la promessa di ricevere denaro o altra utilità per sé o per altri.
- **Corruzione in atti giudiziari:** l'art. 319 ter c.p. si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità:** l'art. 319-Quater c.p. - punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Pene per il corruttore:** l'art. 321 c.p. estende la punibilità per corruzione anche a chi dà o

promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione:** l'art. 322 c.p. punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- **Traffico di influenze illecite:** l'art. 346 bis c.p. punisce chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; punisce altresì chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Inoltre, quando il fatto offenda interessi finanziari dell'Unione Europea, sono stati introdotti i seguenti ulteriori reati presupposto:

- **Peculato:** l'art. 314, primo comma, c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui:** l'art. 316 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- **abuso d'ufficio:** l'art. 323 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

In sintesi, gli artt. 318 e ss. c.p. incriminano sia la condotta del pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa al fine di compiere un atto del proprio ufficio, o per un atto d'ufficio già compiuto o al fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, sia la condotta del corruttore e di chi istiga alla corruzione.

Questi comportamenti possono verificarsi in diversi settori aziendali e a tutti i livelli organizzativi, in particolare nei settori della gestione degli appalti e nel settore della gestione finanziaria. Infatti, si possono utilizzare pratiche corruttive per ottenere licenze, concessioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione, per ottenere trattamenti di favore o per instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

9.2.2 Procedure specifiche di contrasto

Per poter prevenire la commissione dei reati descritti nel paragrafo 9.2.1. è necessario:

- diffondere il Modello e realizzare attività di informazione e formazione periodica dei

Dipendenti;

- istituire un sistema di controllo dei flussi finanziari aziendali e delle fatture passive per evitare che vengano costituiti fondi occulti per corrompere e/o elargire doni e regali a pubblici funzionari e loro familiari;
- assegnare i poteri per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in base alle responsabilità organizzative e gestionali dell'ente e prevedere eventualmente soglie di autorizzazione delle spese;
- controllare l'attività dei Collaboratori esterni e assicurarsi che i compensi o le provvigioni siano in linea con quelli praticati nell'area geografica di riferimento.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Si evidenzia peraltro che l'art. 1 comma 9 della L. nr. 3 del 9 gennaio 2019 ha introdotto nel corpo del D. Lgs. 231/01, all'art. 25, il comma 5 bis a norma del quale “ se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 ...” .

10. Reati societari

10.1 Le fattispecie normative.

Il tipo di reati societari che potrebbero astrattamente presentarsi nella realtà di Agrimontana S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello, contemplati dall'articolo 25 ter come modificato dall'art. 12 della L. n. 69/2015, sono:

- **False comunicazioni sociali:** l'art 2621 c.c. punisce, salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Tuttavia il nuovo articolo 2621-bis prevede una riduzione delle pene previste dall'art. 2621 se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **Impedito controllo:** l'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuibile ai soci, o ad altri organi sociali.
- **Indebita restituzione dei conferimenti:** l'art. 2626 c.c. punisce gli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve:** l' art. 2627 c.c. punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante:** l'art. 2628 c.c. punisce gli Amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ledendo l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori:** l'art. 2629 c.c. punisce gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale:** l'art. 2632 c.c. punisce gli Amministratori e i Soci conferenti che, anche in parte, formano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,

sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori:** l'art. 2633 c.c. punisce a querela della parte offesa, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **Corruzione tra privati:** l'art. 2635 c.c. punisce gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i Liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società; il medesimo fatto viene punito, sebbene in maniera meno grave, quando a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione vigilanza dei soggetti apicali sopra indicati.
- **Istigazione alla corruzione tra privati:** l'art. 2635 bis c.c. punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
- **Illecita influenza sull'assemblea:** l'art. 2636 c.c. punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio:** l'art. 2637 c.c. punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza:** l'art. 2638 c.c. punisce con la reclusione da uno a quattro anni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte informazioni che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima,

La stessa pena si applica agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Le ipotesi reato previste dagli articoli 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) e 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto d'interesse) non sono applicabili alla società in quanto relative a società quotate.

Nella maggioranza dei casi si tratta di "reati propri", cioè di reati che sussistono solo se vengono commessi da Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori, che possiedono la qualifica soggettiva prevista dalla legge.

Tuttavia, con particolare riferimento alle comunicazioni sociali, il Modello deve esaminare l'intero *iter* della loro formazione per impedire con ragionevole certezza che vengano commessi dei reati: deve quindi prendere in considerazione le condotte di tutti i possibili esecutori materiali che a vario titolo partecipano a questo *iter*.

Un esempio ricorrente nella casistica è quello dell'Amministratore Delegato che non accoglie l'indicazione del Responsabile Amministrativo sull'esigenza di operare un accantonamento al fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente e iscrive un ammontare di crediti superiore a quello suggerito dalla prudenza per non far emergere una perdita che obbligherebbe all'adozione di provvedimenti sul capitale sociale.

10.2 Regole generali di condotta

Tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale vanno eseguite rispettando, oltre alle regole contenute nel Codice Etico, anche le regole di carattere generale e le procedure specifiche che verranno descritte di seguito.

Quando eseguono una delle attività per le quali esiste il rischio di commettere reati societari, i destinatari dovranno rispettare queste regole generali di condotta:

- a) evitare comportamenti che possano costituire reato societario secondo la normativa vigente o che, anche se non costituiscono di per sé una delle fattispecie di reato tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo a causa della condotta di terzi;
- b) tenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, per fornire ai soci ed agli interessati un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

È vietato, in particolare:

- predisporre o comunicare dati falsi, incompleti o che possano fornire una descrizione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Agrimontana S.p.A.;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Agrimontana S.p.A.;
- c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge che tutelano l'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali fondate su queste norme, per non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

È vietato, in particolare:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi consentiti per legge;
 - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, e ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni di Agrimontana S.p.A. fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - effettuare formazioni o aumenti fittizi del capitale sociale;
 - ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
 - assicurare il regolare funzionamento di Agrimontana S.p.A. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 - impedire od ostacolare, occultando documenti o in qualunque altro modo fraudolento, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti in un'ottica di massima collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con l'Amministrazione Finanziaria.

È vietato, in particolare:

- non effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività tutte le comunicazioni previste dalla legge agli organi della Pubblica Amministrazione o ad Autorità Pubbliche;
- esporre in queste comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti incompleti o non veri, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Agrimontana S.p.A.;

- ostacolare, con il proprio comportamento, l'esercizio delle funzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e Autorità Pubbliche anche in sede di controlli (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

10.3 Procedure specifiche di contrasto

Questo paragrafo descrive le procedure specifiche che devono essere rispettate da tutti i Destinatari in aggiunta alle altre procedure aziendali già esistenti e ai principi di comportamento stabiliti nel Codice Etico.

10.3.1 False comunicazioni sociali

Per evitare che vengano commessi reati relativi alle false comunicazioni sociali, le comunicazioni indirizzate ai soci, e a terzi in generale – in particolare ai fini della formazione del bilancio e di altre situazioni contabili infrannuali – saranno predisposte seguendo delle procedure che devono garantire:

- la consegna a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione sul bilancio con largo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di questi documenti;
- l'introduzione di un sistema di anagrafe ed agenda delle varie comunicazioni societarie, con l'indicazione della tempistica e dei responsabili;

Procedure:

- a) il Responsabile amministrativo, con riferimento ai dati contenuti nella bozza di bilancio o negli altri documenti contabili che costituiranno la bozza delle comunicazioni sociali, verifica:
 - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni ordinariamente e direttamente possedute dalla Funzione Amministrativa e sulle quali la Funzione amministrativa possa agevolmente effettuare un controllo di veridicità intrinseca;
 - la coerenza dei dati ricevuti da altre Funzioni aziendali coi dati riferiti al Consiglio di Amministrazione;
 - l'assenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti e forniti dai Responsabili di altre funzioni aziendali contengano elementi incompleti o inesatti;
- b) il Responsabile Amministrativo di Agrimontana S.p.a. predispone l'operatività della sua funzione con tempistica idonea per la redazione del bilancio d'esercizio, curando quanto di comunicazioni previste da effettuare e segnalando l'ipotesi dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse:
- c) se esistono procedure per il controllo della veridicità intrinseca sui dati trasmessi alla Funzione Amministrativa da altre funzioni aziendali o se il Responsabile Amministrativo lo richiede, il Responsabile di queste altre funzioni aziendali deve rilasciargli una dichiarazione che attesti la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- d) il Responsabile Amministrativo di Agrimontana S.p.A. predispone
 - attività formativa e/o informativa sulle principali nozioni e problematiche della redazione dei documenti contabili, rivolta a tutti i Responsabili e Dipendenti delle funzioni coinvolte

nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, e in particolare ai neo assunti nella funzione amministrativa;

- una nota operativa periodica che definisca i contenuti e i tempi della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e degli altri documenti contabili affinché tutti i soggetti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio o di redazione delle altre comunicazioni cui si riferiscono le norme relative ai reati societari si comportino correttamente (in via esemplificativa: completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza di dati e di elaborazioni, segnalazione dei conflitti di interesse);

10.3.2 Operazioni sul capitale, sulle azioni. Operazioni straordinarie

Nella gestione delle operazioni che riguardano conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere rispettate queste procedure:

- a) in caso di costituzione di nuove società, acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, effettuazione di conferimenti, distribuzione di utili o riserve, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni e riparto dei beni in sede di liquidazione, ogni attività deve essere sottoposta alla valutazione dell'intero Consiglio di Amministrazione di Agrimontana S.p.A.
- b) la documentazione relativa alle operazioni del punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che dovrà verificare il rispetto in concreto della normativa vigente;
- c) saranno istituite procedure autorizzative per l'acquisto e vendita di altre società o quota parte di queste;

10.3.3 Corruzione tra privati

Nella gestione dei rapporti con fornitori, clienti, partner, intermediari, dovranno essere rispettate queste procedure:

- a) non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico: gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner/intermediari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- b) non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale;
- c) non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- d) evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad esempio l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso fornitori/clienti/partner/intermediari;

- e) non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;
- f) non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- g) verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- h) investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:
 - richieste di commissioni insolitamente elevate;
 - richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;

10.4 Rapporti con il Revisore Contabile e il Collegio Sindacale

Nella gestione dei rapporti con il Revisore Contabile e il Collegio Sindacale, le disposizioni prevedono:

- a) l'identificazione del personale della Funzione amministrativa preposto alla trasmissione della documentazione al Revisore Contabile e al Collegio Sindacale;
- b) la possibilità per il Revisore Contabile e il Collegio Sindacale di verificare congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- c) il divieto di attribuire al Revisore Contabile e al Collegio Sindacale incarichi di consulenza;
- d) l'informazione preventiva all'Organismo di Vigilanza su ogni proposta di incarico al Revisore Contabile consentita dalle vigenti norme di legge.

10.5 Attività di contrasto specifica dell'Organismo di Vigilanza

Con particolare riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'Organismo di Vigilanza:

- monitora costantemente l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- attiva controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiano manifestamente infondate;
- verifica che esistano le condizioni per garantire al Revisore Contabile una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

11. Reati connessi con l'utilizzo del sistema informatico

11.1 Le fattispecie normative

Si sono prese in considerazione le seguenti tipologie di reati contemplati dall'articolo 24-bis:

- a) **Frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico:** l'art. 640 *ter* incrimina il comportamento di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

Un esempio di frode informatica ai danni dello Stato è l'alterazione dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare, per produrre documenti che attestino fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

- b) **Altri reati cosiddetti "a forma libera":** attraverso un impiego distorto del sistema informatico aziendale è possibile commettere alcuni dei reati contro la personalità individuale, come quelli descritti agli artt. 600 *bis* e 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinqües* in tema di sfruttamento della prostituzione minorile.

Anche se la probabilità che uno di questi reati venga commesso in ambito di Agrimontana S.p.A. è molto bassa, in coerenza con i "principi deontologici" che ispirano la sua politica aziendale, Agrimontana S.p.A. detta delle regole per impedire che vengano commessi reati di questo tipo con gli strumenti informatici della società, anche per finalità meramente personali.

Il reato di frode informatica viene contemplato anche dall'art. 24 *octies*. Il quale reato punibile anche nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

11.2 Misure di prevenzione

Per prevenire il rischio che vengano commessi i reati indicati al paragrafo 11.1. sono state stabilite queste regole:

- a) il Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti ed i Collaboratori esterni devono ispirarsi ad un principio generale di diligenza e correttezza nell'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e del patrimonio informatico di Agrimontana S.p.A.. Ogni utilizzo del sistema informatico della società diverso da finalità strettamente aziendali è espressamente vietato;
- b) tutti coloro che hanno la disponibilità di un computer di proprietà di Agrimontana S.p.A. per svolgere la propria attività sono tenuti a non lasciarlo incustodito e accessibile durante una sessione di trattamento;
- c) i servizi *on line* (ogni modalità di utilizzo di *internet*) devono essere utilizzati soltanto per svolgere la propria attività lavorativa e reperire informazioni utili alla società. Non è consentito utilizzare l'accesso a *internet* per motivi diversi dall'attività lavorativa o di tipo personale, tranne che in casi eccezionali e su espressa autorizzazione del superiore gerarchico;

- d) è vietato, in particolare, l'utilizzo di *chat*, di bacheche elettroniche e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi *internet* non strettamente inerente all'attività aziendale;
- e) è vietato "scaricare" programmi *software*, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e comunque su esplicita autorizzazione;
- f) il servizio di posta elettronica serve a comunicare con soggetti terzi, interni ed esterni alla società, per le finalità della società ed in stretta connessione con l'effettiva attività e mansioni di chi lo utilizza. Non lo si può quindi utilizzare per finalità in contrasto con quelle della società, non pertinenti all'attività lavorativa o personali;
- g) l'Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente con controlli a campione l'osservanza delle direttive aziendali in materia informatica, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di tutela della *privacy*.

Per realizzare gli opportuni controlli sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, Agrimontana S.p.A., attraverso la nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, si è attivata per adottare tutte le procedure e i documenti previsti dalla normativa sulla tutela dei dati personali, compreso un regolamento interno sull'uso degli strumenti informatici della società, sottoscritto per accettazione dai Destinatari interni. Il regolamento limita l'utilizzo di questi strumenti alle sole finalità aziendali, contiene le norme a tutela della sicurezza in tema di accesso (*password*) e prevede la possibilità di verifiche sul rispetto delle direttive aziendali in materia di controlli informatici.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

12. Reati connessi con la violazione di norme di sicurezza ed antinfortunistiche

12.1 Le fattispecie normative

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati contemplati dall'articolo 25 septies:

1. **Omicidio colposo:** l'art. 589 c.p. punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. **Lesioni personali colpose:** l'art. 590 c.p. punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'inclusione di questi due reati nel D.Lgs. 231/2001 corrisponde alla necessità di fronteggiare i cosiddetti "rischi da produzione".

La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) prevede in capo al datore di lavoro obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di sorveglianza sanitaria;
- d) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che il Modello di organizzazione e di gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui ai punti precedenti.

In tal senso la Società si è dotata di di un "Sistema Integrato di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro" certificato OHSAS 18001 e ISO 45001; si rammenta al riguardo che l'art. 30, comma 5, del Testo Unico 81/08 prevede che " ... i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti ...").

12.2 Misure di prevenzione

Per prevenire le condizioni che consentano la commissione o il rischio di commissione dei reati sopra evidenziati, Agrimontana S.p.A. si è uniformata alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

In particolare, per controllare e valutare efficacemente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori la Agrimontana S.p.A. ha formalizzato un sistema di deleghe di funzioni e ha istituito un procedimento che garantisce:

- l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda, con un responsabile e degli addetti appositamente designati e la nomina del medico competente;
- la valutazione di tutti i rischi e la individuazione delle misure tecniche e organizzative volte a garantire le condizioni di sicurezza e a prevenire i suddetti rischi;
- la redazione e il costante aggiornamento del prescritto "Documento di Valutazione dei rischi", nelle forme previste dalla legge, che contiene:
 1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 2. le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale selezionati in base alla valutazione di cui al punto 1;
 3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- la formalizzazione dell'organigramma aziendale della sicurezza con evidenza per ciascuna figura delle responsabilità e dei compiti sia organizzativi che operativi;
- l'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo i criteri e le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, fornendo ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008;
- l'adozione di misure preventive atte a ridurre i rischi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nel caso di concessione in appalto a terzi di attività;
- l'adozione di misure antinfortunistiche riguardanti il primo soccorso, l'antincendio e le emergenze;
- la formazione ed informazione del Personale sui temi della salute e sicurezza del lavoro;
- l'effettuazione della riunione annuale tra le figure rappresentanti della sicurezza, per esaminare le risultanze dei programmi attuati in materia di sicurezza e valutarne l'eventuale miglioramento;
- la formalizzazione di specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- il monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel documento sulla valutazione dei rischi attraverso la nomina dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e della sicurezza, e il controllo svolto dall'Organismo di Vigilanza, anche coadiuvato da esperti del settore, sul rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

13. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

13.1 Le fattispecie normative

Si sono prese in considerazione le seguenti tipologie di reati contemplati dall'articolo 25 bis e 25octies:

- a) **Ricettazione:** l'art. 648 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso di reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- b) **Riciclaggio:** l'art. 648-bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- c) **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:** l'art. 648-ter c.p., punisce chiunque, fuori dei casi di concorso di reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche e finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- d) **Autoriciclaggio:** l'art. 648-ter.1 c.p punisce chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore al massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel novero dei reati presupposto dalla Legge n. 186 del 6 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, che ha introdotto l'art. 648-ter.1 del codice

penale e ha conseguentemente modificato la rubrica e il comma 1 dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza del fatto: 1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

- e) **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate:** l'art. 455 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- f) **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede:** l'art. 457 c.p. punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

13.2 Sistema di controllo e misure di prevenzione

Vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e/o servizi.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi di tali tipologie di reati.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

E' fatto, pertanto obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui al presente paragrafo;
- verificare approfonditamente la clientela e le controparti, tenendo anche conto delle sedi legali delle stesse, degli istituti di credito utilizzati ed eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- regolare esclusivamente attraverso il canale bancario tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con distributori, clienti, terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- monitorare tutte le transazioni realizzate con paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (paesi inseriti nelle *sanction list*).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- controparte;
- ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
- scopo, natura e struttura dell'operazione;
- valore dell'operazione.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

14. Reati ambientali

14.1 Le fattispecie normative

La tutela dell'ambiente è garantita dalla previsione di alcuni reati contenuti nel Codice dell'Ambiente (D. Lvo. 152/06) e altri nel codice penale; con la legge n. 68 del 22/5/2015 il legislatore ha realizzato un vasto e articolato intervento di riforma del D. Lgs. 152/06, ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali e modificato e integrato l'art. 25 undecies del Decreto 231/2001.

Le tipologie di reato rilevanti per Agrimontana S.p.A. sono previste dal codice penale e dal D. Lgs. 152/06. Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati contemplati dall'articolo 25 undecies:

a) **Inquinamento ambientale:** l'art. 452 bis c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

b) **Disastro ambientale:** l'art. 452-quater c.p., fuori dai casi previsti dall'articolo 434, punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

c) **Delitti colposi contro l'ambiente:** l'art. 452-quinquies c.p. prevede che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Il secondo comma prevede l'ulteriore diminuzione della pena di un terzo se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale;

d) **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto:** l'art. 733 bis c.p. punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque deteriorato compromettendo lo stato di conservazione;

e) **Scarico illecito di acque reflue industriali** contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 D. Lgs. 152/2006 , violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11

D. Lgs. 152/2006);

- f) **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:** l'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; Si richiama inoltre l'art. 452-quaterdecies c.p. (già art. 260 D.Lgs. 152/06) che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ovvero l'allestimento di flussi gestionali abusivi di ingenti quantitativi di rifiuti.
- g) **Bonifica dei siti:** l'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque avendo cagionato l'inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- h) **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:** l'art. 258 D.Lgs. 152/2006 punisce chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;
- i) **Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI):** l'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 sanziona le condotte di falsa attestazione della tracciabilità dei rifiuti. Con l'entrata in vigore del D.M. 59/2023, il riferimento operativo per l'Ente è il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti). Sono punite la mancata o incompleta tenuta dei registri e dei formulari (anche digitali) e l'inserimento di dati falsi nel sistema di tracciabilità.
- j) **Violazione dei valori limite di emissione in atmosfera** e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006).

L'inserimento dei reati ambientali tra i reati configurati come illeciti amministrativi dal D.Lgs. 231/01 impone alle aziende un'attenta analisi dei rischi cui sono esposte e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, ponendo a suo carico sanzioni pecuniarie ed, in taluni casi, interdittive, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale.

14.2 Sistema di controllo

Agrimontana ha formalizzato un sistema di deleghe di funzioni con specifico riferimento alla normativa ambientale sulla base dei seguenti principi:

- Specificità e inequivoca indicazione dei poteri delegati;
- Adeguatezza alla dimensione dell'azienda;
- Capacità tecnica e idoneità del soggetto delegato;
- Autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri del delegato;
- Accettazione espressa della delega.

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità delle fasi del processo:

- tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione);

- verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto;
- archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Società interessate e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.

14.3 Regole di condotta

Agrimontana S.p.A. presta molta attenzione alle problematiche in tema di ambiente e si è uniformata alle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed alle altre leggi vigenti in materia di tutela ambientale.

In tal senso, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Qualità/Ambiente (SGQA), volto a prevenire le possibili violazioni alla normativa in materia e ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione e la gestione del rischio attraverso la predisposizione di un'ideale struttura organizzativa, di regole e procedure interne e con una costante azione di monitoraggio dei processi.

Il predetto SGQA ha ottenuto la certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 e alla norma ISO 14001:2005.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Agrimontana S.p.a., i destinatari del Modello sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare il Sistema di Gestione Qualità/Ambiente nonché tutte le procedure operative e organizzative ivi richiamate, il sistema di deleghe e procure e la normativa applicabile e sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 undecies del Decreto;
ed in particolare di tenere comportamenti che:
- in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse di Agrimontana, il giudizio o il parere degli organismi di controllo;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;

- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
- prendere tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

15. Delitti contro l'industria e il commercio

15.1 Le fattispecie di delitti contro l'industria e il commercio

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati contemplati dall'articolo 25-bis1:

- a) **Turbata libertà dell'industria o del commercio:** l'art. 513 c.p. punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato;
- b) **Illecita concorrenza con minaccia o violenza:** l'art. 513 bis c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- c) **Frodi contro le industrie nazionali:** l'art. 514 c.p. punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionali;
- d) **Frode nell'esercizio del commercio:** l'art. 515 c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto;
- e) **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art 516 c.p);
- f) **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci:** l'art. 517 c.p. punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionale od esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge;
- g) **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale:** l'art. 517 ter c.p. punisce chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso o chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali oggetti o beni;
- h) **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari:** l'art. 517 quater c.p. punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

15.2 Regole di condotta

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello Organizzativo, cui si fa integrale

rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori):

- Ruoli e responsabilità definiti;
- Segregazione dei compiti;
- Attività di controllo;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

Per le attività di vendita, anche tramite l'impiego di titoli di proprietà intellettuale, devono essere definiti i requisiti dell'oggetto della vendita e devono essere previsti controlli mirati a garantire la corrispondenza alle caratteristiche pattuite con i clienti .

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi, i dipendenti della società devono operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza.

Nello svolgimento delle attività devono, inoltre essere sempre rispettate le specifiche procedure aziendali predisposte in materia d'igiene dei prodotti alimentari.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate negli articoli 25 bis, 25 bis 1 e 25 novies del D.Lgs 231/2001;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

16.1 Le fattispecie normative

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati contemplati dall'articolo 25-novies:

- a) **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:** l'art. 171 della legge n. 633/1941 prevede che venga punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) ... (omissis)...; a-bis) metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter.
- b) **Tutela penale del software e delle banche dati:** l'art. 171-bis della legge n. 633/1941 sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Sanziona altresì chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- c) **Tutela penale delle opere audiovisive:** l'art 171-ter della legge n. 633/1941 contempla molteplici ipotesi delittuose che prevedono la punibilità di chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con

qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

Inoltre è altresì punibile chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera), a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

16.2 Regole di condotta

Per le operazioni riguardanti l'acquisto e la gestione del sistema informatico e delle licenze software ed in generale l'acquisto e gestione di opere dell'ingegno, le regole di condotta prevedono:

- Il divieto al download e all'utilizzo di software non licenziati;
- Requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- Gli accessi effettuati dagli utenti ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- Le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- Sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione, modifica e cancellazione dei profili utente;
- Nel caso di servizi in outsourcing, la società comunica al fornitore del servizio il presente Modello Organizzativo e Codice Etico, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

17. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

17.1 La fattispecie normativa

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati contemplati dall'articolo 25-decies:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi induce, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la premessa di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni, cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false, deve essere realizzata in modo tipico, mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità.

Si tratta di fattispecie di reato per cui l'azienda si è già dotata di presidi di controllo garantiti dalle previsioni del Codice Etico e dalle procedure aziendali, pertanto ci si è limitati a descrivere sinteticamente le relative fattispecie e gli articoli di legge.

18. Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

18.1 La fattispecie normativa

Si è preso in considerazione il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

18.2 Sistema di controllo e misure di prevenzione

Nell'espletamento della propria attività per conto di Agrimontana S.p.A., i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

- rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

19. Reati tributari

19.1 Le fattispecie normative

1. La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato contemplate dall'articolo 25-quinquedecies del Decreto 231/2001 introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e successivamente modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

L'articolo 25-quinquiesdecies ha esteso la responsabilità degli enti alla categoria dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, richiamando le seguenti fattispecie di reato:

- a) **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:** l'art. 2, comma 1 e comma 2-bis, del D.Lgs. 74, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi;
- b) **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:** l'art. 3 del D.Lgs. 74 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila;
- c) **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:** l'art. 8, comma 1 e comma 2-bis, del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- d) **occultamento o distruzione di documenti contabili:** l'art. 10 del D.Lgs. 74/2000 punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

- e) **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte:** l'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila.

Inoltre, limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa, le seguenti ulteriori fattispecie delittuose:

- f) **dichiarazione infedele:** l'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni;
- g) **omessa dichiarazione:** l'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;
- h) **indebita compensazione:** l'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 punisce chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro e inoltre chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

19.2 Regole di condotta

L'attività di risk assesment ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquedecies del Decreto e, in particolare:

- (a) gestione fatturazione
- (b) gestione amministrativa

- (c) gestione di attività collegate ad import ed export
- (d) gestione fornitori
- (e) gestione acquisti
- (f) attività di gestione del personale.

I Destinatari e in particolare i responsabili aziendali sono tenuti a svolgere la loro attività conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello e in particolare a:

- rispettare tutte le norme civilistiche, contributive e fiscali applicabili a tutte le operazioni;
- garantire che ogni transazione con rilevanza contabile, fiscale o finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della stessa;
- garantire che ogni transazione contabile, fiscale o finanziaria venga adeguatamente registrata, controllata e monitorata se di durata;
- garantire che le operazioni di rilevanza fiscale e le dichiarazioni fiscali siano conformi alla vigente normativa. In caso di dubbio devono acquisirsi pareri di esperti nella materia fiscale e tributaria; i revisori legali, nell'ambito delle loro competenze, effettuano un controllo sulle dichiarazioni fiscali;
- garantire che, nel predisporre dichiarazioni fiscali siano rispettati i principi di legalità, conformità alle norme, veridicità, completezza, competenza e trasparenza e vengano evitati i comportamenti finalizzati all'evasione fiscale o elusivi o manipolatori o ancora giuridicamente infondati;
- garantire nel rispetto del principio di proporzionalità, che vi sia separazione di compiti fra chi autorizza e chi esegue le operazioni e le transazioni;
- garantire che vi sia tracciabilità di ogni operazione e transazione finanziaria nella contabilità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge (incluse quelle fiscali, tributarie e contributive) e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture e alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione e alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale (generale, clienti e fornitori e magazzino) sia condotto in maniera trasparente e documentata e che sia rappresentata in modo veritiero la realtà dei fatti, sia in termini soggettivi che oggettivi di prestazione;
- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza e correttezza.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquedecies del D.Lgs 231/2001;
- evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- avvalersi, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare in fatture o altri documenti relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;

- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, o comunque avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti;
- consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

20. Reati di contrabbando

20.1 Le fattispecie normative

1. La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di contrabbando, previsti all'art. 25-sexiesdecies del Decreto, introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale").

L'articolo 25-sexiesdecies ha esteso la responsabilità degli enti alla categoria dei reati di contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, richiamando le seguenti fattispecie di reato:

- a) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- b) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- c) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- d) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- e) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- f) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- g) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- h) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- i) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- j) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- k) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- l) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- m) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- n) Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973).

20.2 Regole di condotta

I Destinatari ed in particolare i responsabili aziendali sono tenuti a svolgere la loro attività conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello ed in particolare a:

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni in materia doganale;
- pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti;
- conservare la documentazione doganale;

- selezionare spedizionieri e trasportatori sulla base dei requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria, oltre che della fiducia;
- accertarsi dell'identità della controparte (spedizionario/trasportatore), sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce, e verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria
- della controparte contrattuale;
- garantire che gli incarichi affidati a soggetti terzi (spedizionieri/trasportatori) per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta richiedendo eventualmente, anche tramite specifiche che clausole contrattuali, il rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;
- rispettare le norme di cui al D.P.R del 23/1/1973 n. 43.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- nascondere merci estere e sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarla alla visita doganale;
- asportare merci fuori dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste per il delitto di contrabbando;
- introdurre o esportare merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

21. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie

Per prevenire il rischio di commissione dei reati inclusi nel Modello, i sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) di Agrimontana S.p.A. si basano su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti, descritto al paragrafo 4.2.;
- un sistema di procedure che regolamentano sia il ciclo passivo - dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture – sia il ciclo attivo - dagli ordini di acquisto ricevuti da clienti o committenti fino all'incasso dei corrispettivi di vendita;
- un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di *budget* che prevede opportune valutazioni preventive o autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà direttamente alle Funzioni competenti eventuali integrazioni e modifiche ai sistemi gestionali per controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e con maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Queste modifiche saranno adottate dalle Funzioni competenti.